

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
X Legislatura
Delibera Num. 18 del 30/01/2018
Seduta Num. 4

Questo martedì 30 **del mese di** gennaio
dell' anno 2018 **si è riunito nella residenza di** Bologna

l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

1) Saliera Simonetta	Presidente
2) Rainieri Fabio	Vicepresidente
3) Rancan Matteo	Consigliere Segretario
4) Foti Tommaso	Consigliere Questore
5) Pruccoli Giorgio	Consigliere Questore

Funge da Consigliere Segretario: Rancan Matteo

Proposta: UPA/2018/19 del 26/01/2018

Struttura proponente: SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE
DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Oggetto: PRIMI ADEGUAMENTI AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679: DEFINIZIONE ORGANIZZATIVA E DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

Iter di approvazione previsto: Delibera UP

Parere di regolarità amministrativa di Legittimità: DRAGHETTI LEONARDO espresso in data 26/01/2018

Parere di regolarità amministrativa di Merito: DRAGHETTI LEONARDO espresso in data 30/01/2018

Responsabile del procedimento: LEONARDO DRAGHETTI

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Premesso che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito "Regolamento"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018:

- introduce, agli articoli 37-39, la figura del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) (di seguito DPO);
- stabilisce in particolare, all'art. 37 § 1 lett. a), l'obbligo per il Titolare o il Responsabile del trattamento di designare il DPO "quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni istituzionali;
- prevede in particolare, all'art 39, i seguenti compiti in capo al DPO:
 - a) "informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati";
 - b) "sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo";
 - c) "fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35";
 - d) "cooperare con l'Autorità di controllo";
 - e) "fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed

effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione”;

Considerato che l'Assemblea legislativa:

- rientrando nella fattispecie prevista dal sopra richiamato articolo 37, § 1, lett. a) del Regolamento, è tenuta, quale Titolare del trattamento dei dati personali, alla designazione obbligatoria del DPO;
- deve provvedere quanto prima all'individuazione del soggetto cui affidare i suddetti compiti, al fine di adeguarsi entro il 25/05/2018 alle disposizioni del Regolamento effettuando scelte organizzative e tecnologiche sulla scorta delle indicazioni del DPO, atteso che il mancato adempimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 83 § 4 del Regolamento;

Visti, in particolare, gli articoli 37, paragrafi 3, 5, 6 e 7, e 38, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del Regolamento, che definiscono le modalità di designazione del DPO e alcune indicazioni sulla sua posizione come segue:

- nel caso di autorità pubbliche o organismi pubblici, il Responsabile della protezione dei dati può essere designato per più di essi, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione;
- il Responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39;
- il Responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati devono essere pubblicati e comunicati all'autorità di controllo da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;
- il Responsabile della protezione dei dati deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- al Responsabile della protezione dei dati debbono essere fornite le risorse necessarie per assolvere i propri

compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica;

- il Responsabile della protezione dei dati non riceve alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti sopra descritti;
- il Responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti;
- il Responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;
- il Responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- il Responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni; il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi;

Viste, inoltre, le "Linee guida sui responsabili della protezione dei dati", definite dal "Gruppo di lavoro articolo 29 in materia di protezione dei dati personali" istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, nella versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017 (di seguito "Linee guida") nonché le "Nuove faq sul Responsabile della protezione dati in ambito pubblico" del Garante per la protezione dei dati personali del 15 dicembre 2017;

Dato atto che:

- i criteri per l'individuazione del DPO, previsti dal richiamato § 5 dell'art. 37 del Regolamento, sono, sinteticamente, le qualità professionali, la conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e la capacità di assolvere i compiti previsti dal Regolamento stesso;
- relativamente ai suddetti criteri, le sopracitate Linee guida non offrono dettagliate definizioni, ma sottolineano, oltre all'importanza della padronanza della normativa di settore europea e nazionale, la rilevanza della conoscenza del contesto organizzativo,

delle operazioni di trattamento e delle problematiche in materia di protezione dei dati del titolare del trattamento, delle norme e procedure amministrative applicabili e il rilievo di qualità professionali, quali l'integrità e elevati standard deontologici;

Preso atto che la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 2169 del 20 dicembre 2017 recante "Primi adeguamenti al Regolamento (UE) 2016/679: definizione organizzativa e designazione del Responsabile della protezione dati", ha designato dal 01/01/2018 il dirigente regionale Alessandro Zucchini quale Responsabile della protezione dei dati (DPO);

Considerato che, con la suddetta delibera, la Giunta, nel rispetto dei criteri previsti dall' art. 37 § 5 del Regolamento e alla luce di quanto indicato in merito nelle citate Linee guida, ha ritenuto di privilegiare l'individuazione del Responsabile della protezione dei dati nell'ambito dei dirigenti, preferibilmente di ruolo, con incarichi di responsabilità di posizione e struttura nelle strutture ordinarie della Giunta regionale e, esaminata la banca dati dell'Osservatorio delle competenze della Dirigenza, ha valutato che il dott. Ing. Alessandro Zucchini, attualmente Responsabile del Servizio Coordinamento politiche di accesso ai servizi digitali per imprese e cittadini della Giunta regionale:

- è in possesso dei requisiti di cui sopra, in quanto è un dirigente di ruolo, con un'adeguata preparazione culturale di base; con esperienze pluriennali in vari ruoli dell'Amministrazione che gli hanno permesso di acquisire un'approfondita conoscenza sulla complessità e sull'articolazione organizzativa della Regione, sul suo specifico contesto amministrativo di riferimento, sulle sue tipologie e operazioni di trattamento;
- è in possesso delle capacità per poter svolgere i compiti previsti dal Regolamento alla luce dell'ampio e articolato ventaglio di esperienze professionali maturate;

Considerato altresì che, con la stessa delibera, la Giunta ha dato atto:

- di aver accertato che non sussistono conflitti di interessi, come richiesti dal Regolamento, in quanto il dott. Ing. Alessandro Zucchini, in ragione dell'incarico di Responsabile del Servizio "Coordinamento politiche di accesso ai servizi digitali per imprese e cittadini" non ha il potere di definire le finalità e/o le modalità del

trattamento dei dati personali e/o di rappresentare il titolare o il responsabile del trattamento in giudizio;

- di aver acquisito agli atti del procedimento con protocollo PG/772561 del 18/12/2017 la dichiarazione sostitutiva di certificazione sull'assenza di conflitti di interesse rispetto all'assunzione dell'incarico aggiuntivo di Responsabile della protezione dei dati, per quanto riguarda le disposizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale in materia (in particolare fissati dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti);

Ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dal sopra richiamato § 3 dell'art. 37 del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso DPO con la Giunta regionale, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con quest'ultima in ordine a dimensioni, affinità tra le relative strutture, procedure, attività, trattamenti nonché per la razionalizzazione della spesa;

Valutato, per quanto sopra riportato, che il dott. Ing. Alessandro Zucchini, designato quale Responsabile della protezione dati della Giunta regionale con la suddetta delibera n. 2169/2017, è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste all'art. 37 § 5 del Regolamento per la nomina a Responsabile della protezione dati dell'Assemblea legislativa e accertato che il medesimo non si trova in situazione di conflitto di interessi con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare ai sensi del Regolamento, delle Linee guida e delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali;

Ritenuto, pertanto di procedere alla designazione del dott. Alessandro Zucchini quale Responsabile per la protezione dei dati dell'Assemblea legislativa e alla definizione delle caratteristiche organizzative di tale ruolo in relazione all'assetto delle funzioni e responsabilità dell'Amministrazione dell'Ente;

Vista la deliberazione di Ufficio di Presidenza n. 29 del 7 marzo 2012 recante "Direttiva e Linee guida dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento. Modifica ed integrazione della deliberazione U.P. n. 197/2006. Modifica ed integrazione dell'Appendice 5 della deliberazione U.P. n. 173/2007", che istituisce, per l'Assemblea legislativa, la figura della Responsabile della

Sicurezza e, specificatamente nel § 5 dell'Allegato A), ne definisce i compiti che, in parte, si sovrappongono a quelli che oggi il Regolamento assegna al DPO;

Preso atto che l'incarico di Responsabile della Sicurezza dell'Assemblea è stato assegnato, con delibera UP n. 18 del 9 marzo 2016, successivamente aggiornata dalle delibere n. 47 del 8 giugno 2016 e n. 5 del 25 gennaio 2017, alla Responsabile del Servizio Funzionamento e gestione che lo svolge anche con il supporto di risorse assegnate alla struttura;

Ritenuto necessario, per quanto in precedenza esposto, rivedere l'attuale assetto organizzativo per renderlo conforme a quanto previsto dalla normativa comunitaria apportando le necessarie modifiche alle competenze del Servizio Funzionamento e gestione;

Visto, inoltre, l'art. 45 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", come convertito, che abroga la lettera g) del comma 1 e i paragrafi da 19 a 19.8 e il paragrafo 26 dell'allegato B del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali) che prevedeva, come "misura minima" obbligatoria, la redazione di un Documento Programmatico sulla Sicurezza;

Considerato che la nuova normativa europea impone l'adozione di misure di sicurezza adeguate ed efficaci (art. 24 del Regolamento) e il Documento programmatico sulla sicurezza costituisce il compendio delle misure adottate nell'Ente;

Ritenuto pertanto di continuare, per la suddetta finalità, a redigere, con cadenza annuale, il Documento programmatico sulla sicurezza, ancorché non più obbligatorio;

Preso atto, inoltre, che la Giunta regionale, con la sopra richiamata deliberazione n. 2169/2017, ha individuato il Servizio ICT Regionale quale ufficio responsabile per gli aspetti tecnologici della trasmissione dei dati o dell'accesso diretto agli stessi da parte delle altre amministrazioni ai sensi dell'art. 72, co.1, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

Considerato che la responsabilità della messa a disposizione dei dati, della corretta fruibilità degli stessi e della sottoscrizione degli accordi atti a disciplinare tale trasmissione deve, invece, riconoscersi in capo alle Direzioni Generali cui afferiscono le strutture che gestiscono le singole banche dati;

Attestato che il sottoscritto Direttore, temporaneamente responsabile del procedimento in sostituzione della dirigente, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;

Visti i pareri allegati;

All'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

- 1) di designare, ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)", dalla data di adozione del presente atto, quale Responsabile della protezione dei dati (DPO) per l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna il dirigente regionale Alessandro Zucchini, che risulta in possesso delle necessarie qualificazioni ed esperienze come esposto in premessa;
- 2) di specificare le caratteristiche organizzative e i compiti assegnati al DPO come indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di specificare, come indicato nell'Allegato 2, i compiti che, nelle more della più puntuale ridefinizione di funzioni e responsabilità di cui al successivo punto 7), afferiscono al Responsabile del Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa dalla data di adozione del presente atto;
- 4) di stabilire che l'Ufficio di Presidenza approvi, con cadenza annuale, il Documento programmatico sulla Sicurezza dell'Assemblea legislativa, quale compendio delle misure tecniche ed organizzative adeguate ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679;
- 5) di modificare con successivo atto le competenze poste in capo al Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa in relazione al nuovo assetto di funzioni e competenze definite con il presente provvedimento;
- 6) di stabilire la cessazione della validità, dalla data di adozione del presente atto della deliberazione di

Ufficio di Presidenza 7 marzo 2012 n. 29 recante "Direttiva e Linee guida dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento. Modifica ed integrazione della deliberazione U.P. n. 197/2006. Modifica ed integrazione dell'Appendice 5 della deliberazione U.P. n. 173/2007";

- 7) di dare atto che l'incarico di Responsabile della Sicurezza, attribuito alla dott.ssa Elena Roversi dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 18 del 9 marzo 2016, successivamente aggiornata dalle delibere n. 47 del 8 giugno 2016 e n. 5 del 25 gennaio 2017, cessa per effetto di quanto disposto al precedente punto 6) dalla data di adozione del presente atto;
- 8) di dare mandato al DPO nominato con il presente provvedimento di dare indicazioni sulle modifiche da apportare alla delibera UP n. 29/2012 per l'adeguamento dell'assetto organizzativo dell'Ente, in materia di privacy e sicurezza delle informazioni alla nuova disciplina;
- 9) di stabilire che continueranno ad applicarsi le disposizioni della delibera UP n. 29/2012, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e fino all'adozione dell'atto di modifica di cui al precedente punto 8), atte a consentire la gestione delle procedure per l'applicazione delle misure e l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale;
- 10) di dare atto che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 2169/2017 ha individuato il Servizio ICT Regionale quale ufficio responsabile per gli aspetti tecnologici della trasmissione dei dati o dell'accesso diretto agli stessi da parte delle altre amministrazioni ai sensi dell'art. 72, comma 1, del DPR 445/2000;
- 11) di individuare nel Servizio Funzionamento e gestione la responsabilità della messa a disposizione dei dati, della corretta fruibilità degli stessi e della sottoscrizione degli accordi atti a disciplinare tale trasmissione;
- 12) di dare atto che il Direttore generale dell'Assemblea legislativa assicurerà la

pubblicazione dei dati di contatto del DPO sul sito internet dell'Ente e su Amministrazione Trasparente e la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.

CRITERI PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “Regolamento”) prevede che «un unico Responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37 § 3)

L’Assemblea legislativa, in qualità di Titolare del trattamento, avvalendosi della facoltà prevista dal sopra citato articolo 37 § 3 del Regolamento, ha ritenuto di procedere alla nomina di uno stesso DPO condiviso con la Giunta regionale, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con quest’ultima in ordine a dimensioni, affinità tra le relative rispettive strutture organizzative, attività, procedure e trattamenti di dati personali, razionalizzazione della spesa.

L’Assemblea ha ritenuto adeguati i criteri per la designazione del DPO privilegiati dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 2169 del 20 dicembre 2017 recante “Primi adeguamenti al Regolamento (UE) 2016/679: definizione organizzativa e designazione del Responsabile della protezione dati”, di cui in particolare all’Allegato A) di quest’ultima.

In particolare, fermo restando quanto stabilito dalla normativa europea e nazionale in materia, si prevedono i seguenti ulteriori criteri di individuazione:

- la scelta è compiuta, in prima istanza, nell’ambito dei dirigenti, con incarichi di responsabilità di struttura o posizione dirigenziale presso le strutture ordinarie della Giunta regionale;
- elemento preferenziale è essere dirigente di ruolo dell’Amministrazione regionale;
- la designazione del DPO tramite contratto di servizio è una soluzione residuale.

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL DPO

Il Regolamento prevede l’obbligo per il Titolare o il Responsabile del trattamento di designare il DPO «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, § 1, lett a).

Il Titolare del trattamento è dunque responsabile della designazione del DPO. L’Assemblea legislativa, che nell’attuale assetto di responsabilità è Titolare del trattamento, provvede dunque alla designazione del DPO con deliberazione di Ufficio di Presidenza.

Nel caso di designazione esterna del DPO, il relativo accordo di servizio definirà le modalità organizzative e operative per lo svolgimento delle funzioni proprie del DPO.

COMPITI DEL DPO

I compiti del DPO attendono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dall’Assemblea legislativa.

Il DPO nello svolgimento delle sue funzioni, si rapporta direttamente con l'organo d'indirizzo politico.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 § 1 del Regolamento, il DPO svolge i seguenti compiti:

- a) informa e fornisce consulenza all'Ente in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, coordinando il gruppo dei referenti designati dalle strutture;
- b) sorveglia l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle politiche dell'Ente, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornisce il proprio parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e ne sorveglia lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento 2016/679;
- d) coopera con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) funge da punto di contatto per l'Autorità Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed effettua, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) fornisce supporto all'Ente nella definizione delle linee guida in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni, esprimendo formale parere;
- g) partecipa alla progettazione di nuove applicazioni o alla modifica sostanziale di quelle esistenti in aderenza al principio della privacy by design;
- h) fornisce supporto alla redazione e aggiornamento dei disciplinari tecnici trasversali e di settore, esprimendo formale parere;
- i) fornisce supporto e coopera con la struttura competente nei casi di incidenti di sicurezza;
- j) vigila sulla puntuale osservanza della normativa e delle policy regionali in materia di sicurezza delle informazioni e di trattamento di dati personali, partecipando allo svolgimento delle verifiche di sicurezza o richiedendone di specifiche;
- k) promuove la formazione di tutto il personale dell'Ente in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, anche attraverso un piano di comunicazione e divulgazione all'interno dell'Assemblea legislativa;
- l) fornisce supporto nella definizione delle misure più idonee ed efficaci a garantire l'esercizio dei diritti degli interessati di cui al Capo III del Regolamento;
- m) formula gli indirizzi per realizzazione del Registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento

L'Assemblea legislativa si impegna a mettere a disposizione del DPO adeguate risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei suoi compiti, a non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni e a garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE

Ai sensi di quanto disposto nei punti 3) e 7) del deliberato del presente provvedimento, il Responsabile del Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa, in quanto responsabile del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e dei dati:

- a) individua le misure più adeguate ed efficaci per la tutela della riservatezza, integrità e disponibilità del patrimonio informativo dell'Ente, acquisendo il preventivo parere del DPO in particolare sulle seguenti attività:
 - redazione delle linee guida in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali;
 - redazione ed aggiornamento dei disciplinari tecnici trasversali;
- b) cura la redazione e l'aggiornamento annuale del Documento Programmatico per la Sicurezza sottoponendolo per l'adozione all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa;
- c) svolge verifiche sulla puntuale osservanza della normativa e delle policy regionali in materia di sicurezza delle informazioni e di trattamento di dati personali, prevedendo la partecipazione del DPO e realizza le verifiche specifiche richieste dello stesso;
- d) promuove la formazione di tutto il personale dell'Ente in materia di sicurezza informatica, anche attraverso un piano di comunicazione e divulgazione all'interno della Assemblea legislativa, coordinandosi con le azioni promosse dal DPO;
- e) garantisce il rispetto delle procedure relative alle autorizzazioni per l'accesso ai varchi controllati dall'Assemblea legislativa a tutela del patrimonio e delle persone e a protezione dei dati personali e del patrimonio informativo dell'Ente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2018/19

IN FEDE

Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2018/19

IN FEDE

Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

X Legislatura

Delibera Num. 18 del 30/01/2018

Seduta Num. 4

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario Rancan Matteo
